



<p style="text-align: center;">ALIQUOTE 2020</p> <p style="text-align: center;"><i>Delibera di C.C. n. 37 del 23.07.2020</i></p> <p style="text-align: center;">CODICE ENTE COMUNE RHO: H264</p>	Aliquote	Codici Tributo Quota Comune	Codici Tributo Quota Stato
<p>ALIQUOTA BASE (per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e non appartenenti alle categorie successive)</p>	1,06 %	3918	//
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI ED UNA PERTINENZA per categoria catastale - C2, C6, C7- ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</p>	ESENTE	=	//
<p>ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABITAZIONE posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (<i>Regolamento Comune di Rho</i>); • UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7) dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; • FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; • CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; • UNICA UNITÀ IMMOBILIARE posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 	ESENTE	=	//

FABBRICATI adibiti ad abitazione principale classificati in categoria A/1, A/8 e A/9 ed UNA pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7	0,43 %	3912	//
ABITAZIONI locate con i contratto tipo ai sensi dell'art.2, comma 3, Legge 431/1998 e recepiti con l'Accordo Locale per la Città di Rho (*)	0,43 %	3918	//
PERTINENZE Abitazioni locate con i contratto tipo	1,06%	3918	//
ABITAZIONI concesse in uso gratuito dal possessore ai familiari a condizione che costoro vi abbiano fissato la propria dimora abitualmente e residenza anagrafica e rientrino nell'apposita definizione (**)	0,7%	3918	//
PERTINENZE Abitazioni concesse in uso gratuito	1,06%	3918	//
FABBRICATI accatastati in C1	0,85 %	3918	//
FABBRICATI accatastati in D	1,06 %	0,76%	3925
		0,30%	3930
TERRENI AGRICOLI	1,06 %	3914	//
AREE EDIFICABILI	1,06 %	3916	//
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	0,25%	3939	//
FABBRICATI RURALI ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;	0,1%	3913	//
DETRAZIONE: si applica solo all'abitazione principale e relative pertinenze classificati in categoria A/1, A/8 e A/9 ed UNA pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7 fino a concorrenza del suo ammontare. Deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Ciò vuol dire che indipendentemente dalla quota di possesso la detrazione va divisa equamente tra i proprietari che dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nell'abitazione principale per il periodo in cui si verifica tale situazione (<i>ad esempio in presenza di 3 proprietari, 1 con quota possesso del 25% dimorante e residente, 1 con quota possesso del 25% dimorante e residente, 1 con quota del 50% non residente e non dimorante, la detrazione sarà pari a € 200:2</i>).			200 €

(*) CONTRATTI TIPO O LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO sono quelle di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e recepiti dall'Accordo Locale per la Città di Rho.

ULTERIORE AGEVOLAZIONE:

➡ **riduzione al 75 per cento** dell'imposta determinata applicando l'aliquota corrispondente e stabilita dal Comune.

Dal 1^ aprile 2016 inoltre è stato sottoscritto il nuovo Accordo locale per la città di Rho che va a sostituire quello firmato nel luglio 2000 , rinnovando non solo la parte normativa, ma anche la parte relativa alla configurazione territoriale della città, suddivisa adesso in 3 Zone urbane omogenee, a loro volta divise ulteriormente in 3 sub-fasce, per ognuno dei quali sono stati definiti dei valori di riferimento minimo e massimo dei canoni di locazione.

Per l'applicazione della riduzione è obbligatorio presentare l'apposita dichiarazione (modello del Comune) con la quale si attesta che il contratto stipulato rispetta i parametri previsti dal precedente Accordo per tutti i contratti stipulati fino al 31 marzo 2016 o quelli stabiliti nel nuovo Accordo per i contratti stipulati dal 1 aprile 2016.

La presentazione della denuncia, oltre al rispetto delle condizioni previste dall'Accordo, sono necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

() DEFINIZIONE DI FAMILIARE** che può beneficiare dell'applicazione dell'aliquota agevolata: figli, per gli immobili concessi dai genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi da altri fratelli; i nipoti per gli immobili concessi dai nonni e viceversa. L'elencazione precedente è tassativa pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela o vincoli non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi.

ULTERIORE POSSIBILE AGEVOLAZIONE PER I COMODATI D'USO:

➡ **riduzione del 50 per cento** della base imponibile per:

- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il **contratto sia registrato** e che **il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Si ricorda che ai sensi del Codice civile "*sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra*"; i parenti in linea retta entro il primo grado sono solo padre e madre/figlio o figlia.

- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Per l'applicazione della riduzione è obbligatorio presentare l'apposita dichiarazione (modello ministeriale) con la quale si attesta il possesso dei suddetti requisiti. Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa.

Questa agevolazione è in aggiunta a quella stabilita dal Comune di Rho che individua un'aliquota particolare per i comodati d'uso estendendola a gradi di parentela diversi rispetto a quella stabilita dalla legge nazionale. Occorre quindi prestare particolare attenzione in fase di calcolo dell'imposta; potrebbe infatti essere possibile applicare solo una delle agevolazioni e non a tutti i proprietari dell'immobile concesso in uso gratuito.